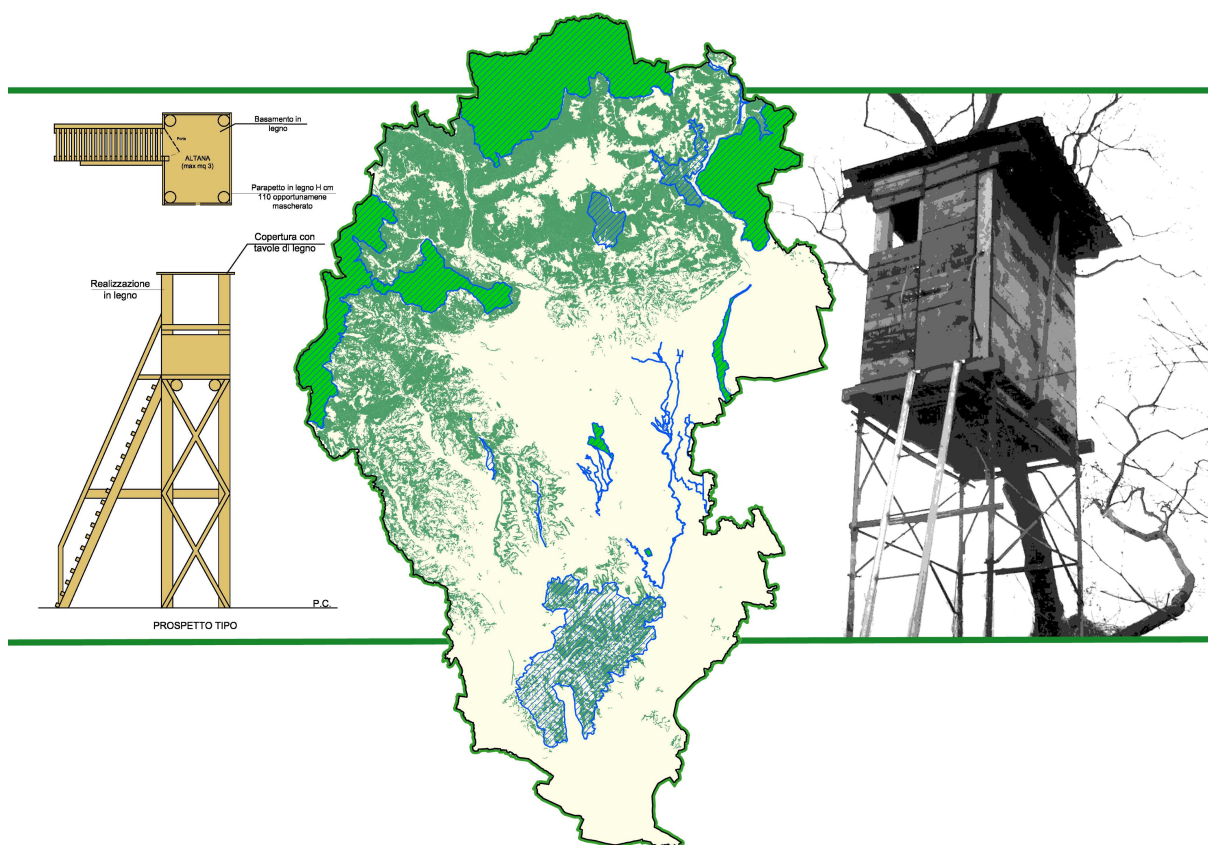




PROVINCIA DI VICENZA
Settore Urbanistica
con la collaborazione
del Servizio Caccia e del Servizio Avvocatura



INDICAZIONI E SUGGERIMENTI
PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CACCIA
DA APPOSTAMENTO

PREMESSA

L'attività di caccia da appostamento è regolamentata da leggi statali e regionali che negli anni sono state implementate e sviluppate fino a giungere allo stato attuale ad un quadro normativo di riferimento assai complesso, considerando anche che si tratta di disposizioni poste in capo a diverse amministrazioni e che devono relazionarsi con altre discipline inerenti alla gestione dell'ambiente e del territorio.

Le recenti modifiche normative regionali in materia hanno interessato le modalità costruttive e gli adempimenti autorizzativi delle strutture per la caccia da appostamento, entrando pertanto in contatto con la materia urbanistico-edilizia e con l'intricato iter normativo e burocratico che caratterizza tale settore, creando alcune problematiche interpretative in merito a tali aspetti, che sono di fatto a totale carico degli Uffici Comunali.

Considerato che tra le funzioni dell'Amministrazione Provinciale, "Ente territoriale di area vasta", vi è l'assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali, gli Uffici Provinciali, in particolare il Settore Urbanistica con la collaborazione del Servizio Caccia e del Servizio Avvocatura, in concertazione con le associazioni di categoria del territorio, hanno predisposto il presente documento, volto innanzitutto a fungere da supporto nell'iter autorizzatorio degli appostamenti da caccia, che si tratti di strutture temporanee o permanenti.

Sotto il profilo urbanistico, la recente L.R. n. 4 del 16 marzo 2015 ha aggiunto il comma 5quater all'art. 44 della L.R. n. 11/2004, chiarendo che gli appostamenti per la caccia possono essere realizzati in zona agricola in deroga alle limitazioni all'edificabilità dell'art. 44, ovvero da chiunque ne abbia titolo indipendentemente dalla qualifica di imprenditore agricolo.

Nell'applicare la norma regionale, deve essere garantito tuttavia che l'edificabilità consentita ai sensi dell'art. 44 comma 5quater sia finalizzata esclusivamente alla funzione venatoria, ed in tal senso i Comuni, in virtù dell'art. 3 comma 3 della L.R. n. 23/2013, possono introdurre nei propri strumenti urbanistici una disciplina volta a definire le connotazioni costruttive per poter qualificare le strutture per la caccia. Il presente documento intende proporre pertanto alcune indicazioni tecniche cui i Comuni potranno far riferimento nei propri regolamenti o strumenti urbanistici.

Si ritiene che la pianificazione del Piano degli Interventi (PI) costituisca per i Comuni un'importante occasione per la semplificazione delle procedure autorizzatorie in materia edilizia ed ambientale. Infatti, qualora il PI contenga precise disposizioni per la realizzazione degli appostamenti per la caccia, gli adempimenti a carico del cittadino risultano notevolmente ridimensionati. Ad esempio, qualora il PI definisca precise disposizioni plano-volumetriche per la realizzazione delle strutture permanenti per la caccia da appostamento, queste potranno essere subordinate a DIA in virtù dell'art. 22 comma 3 lett. c) del DPR 380/2001, anziché a permesso di costruire.

Nel richiamare la normativa in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), recentemente aggiornata a livello regionale con la DGR n. 2299 del 09/12/2014, emerge che l'attività edilizia connessa all'attività venatoria da appostamento debba essere accompagnata dalle valutazioni su eventuali effetti negativi sui siti della Rete Natura 2000.

Anche in questo caso, in virtù della citata DGR, qualora in sede di V.Inc.A. del Piano degli Interventi (PI) i Comuni provvedano ad individuare le condizioni per cui tale valutazione non

sia necessaria per la realizzazione di strutture per la caccia (precarie e non), la valutazione di incidenza potrà essere considerata non necessaria per la realizzazione del singolo appostamento, con notevole alleggerimento e semplificazione delle procedure a carico del cittadino.

Il presente elaborato si propone pertanto di fornire un valido supporto all'attività amministrativa degli Enti locali e contemporaneamente costituire l'occasione per definire modalità costruttive per gli appostamenti per l'attività venatoria omogenee per tutto il territorio provinciale.

*Il Consigliere delegato
Pianificazione territoriale provinciale
di coordinamento (Urbanistica)
geom. Santo Montagna*

APPOSTAMENTI PER L'ATTIVITÀ VENATORIA E TITOLI EDILIZI: INQUADRAMENTO NORMATIVO

La normativa regionale in materia di appostamenti di caccia è puntuale ed esaustiva per quanto riguarda la regolamentazione dell'esercizio dell'attività venatoria, ma risulta particolarmente complessa relativamente alla disciplina della realizzazione delle strutture necessarie per esercitare tale attività, in particolare laddove essa si debba inevitabilmente relazionare con la complessa normativa urbanistico-edilizia nazionale e regionale vigente.

Considerata la complessità delle disposizioni regionali poste in capo alle diverse amministrazioni, il presente intervento esplicativo è finalizzato a rendere maggiormente agevole tale percorso.

Le principali norme in materia di caccia da appostamento sono le seguenti:

- Legge 157/1992 [art. 5 c. 5; art. 10 c. 8 lett. h); art. 12 c. 5 lett. b); art. 14 c. 12 e 13]
- L.R. 50/1993 [art. 9 c. 2 lett. h); artt. 20 e 20 bis]
- L.R. 12/2012 e s.m.i.
- L.R. 25/2012 e s.m.i.
- L.R. 23/2013, art. 3 c.3
- DGR 1987/2013, successivamente integrata con DGR 2584/2014
- L.R. 4/2015 [art. 5, che modifica l'art. 44 della L.r. 11/2004 con l'introduzione del comma 5quater]

La Provincia di Vicenza è dotata allo stato attuale del Piano faunistico-venatorio provinciale per il quinquennio 2007-2012 ai sensi dell'art. 50 della LR 50/1993, tuttora vigente in virtù di proroga.

I principali appostamenti di terraferma oggetto della presente trattazione, in quanto interessanti il territorio agro-silvo-pastorale della Provincia di Vicenza, riguardano le seguenti tipologie venatorie:

- a) altane per caccia agli ungulati
- b) torrette per caccia ai colombacci
- c) appostamenti per la piccola selvaggina migratoria
- d) sguazzi per la caccia agli uccelli acquatici

Tali strutture possono avere una durata nel territorio di tipo temporaneo o permanente.

La LR n. 23/2013, all'art. 3, stabilisce che sono da considerarsi opere **precarie** *gli appostamenti per la caccia agevolmente rimovibili, destinati ad assolvere esigenze specifiche, contingenti e limitate nel tempo e ad essere rimossi al cessare della necessità*. Ove tali opere ricadano in aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le stesse sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.

Dal punto di vista del titolo abilitativo edilizio, tali opere precarie sono soggette a DIA¹ o, nel caso siano rimosse entro 90 giorni, a semplice comunicazione al Comune territorialmente competente.

La DGRV n. 1987 del 28 ottobre 2013 chiarisce la definizione di “*strutture precarie/temporanee*” (allegato A punto A), esplicando il significato di “*agevole rimovibilità*” e delle altre definizioni contenute all'art. 3 della LR 23/13. In particolare, per la condizione relativa all'assolvimento di “*esigenze specifiche contingenti e limitate nel tempo*” la citata DGR specifica che essa si intende rispettata in presenza di strutture allestite non prima del 1° settembre, data di inizio della stagione venatoria, e che vengono rimosse entro la fine della stagione venatoria stessa e comunque non oltre la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di allestimento.

1 Oggi SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) a seguito del DL 133/2014 convertito con L. 164/2014

In sintesi:

TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO	TITOLO EDILIZIO	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Struttura per appostamento precaria/temporanea ai sensi dell'art. 3 della L.R. 23/2013	Struttura rimossa entro 90 giorni: Comunicazione al Comune Struttura rimossa oltre 90 giorni dall'allestimento: DIA (Oggi SCIA a seguito del DL 133/2014 convertito con L. 164/2014)	autorizzazione paesaggistica: procedimento semplificato ai sensi dell'allegato 1, punto 39, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139.

Per gli appostamenti di caccia diversi da quelli di cui al citato art. 3, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia edilizia e paesaggistica. In tali casi i titoli abilitativi saranno pertanto differenziati a seconda del tipo di intervento da realizzare.

La stessa DGRV 1987/13 evidenzia come lo stesso art. 3 della LR 23/13, facendo salve alcune disposizioni regionali contenute nella LR 50/1993, sia una norma di carattere generale che risulta cedevole rispetto alle disposizioni regionali speciali dettate per la realizzazione di:

- appostamenti per la caccia agli ungulati;
- appostamenti per la caccia ai colombacci;
- appostamenti in territorio a caccia programmata lagunare vallivo (tipologia che non interessa la Provincia di Venezia);
- appostamenti rimossi al termine della giornata venatoria (appostamenti giornalieri).

Le disposizioni speciali relative a tali tipologie sono pertanto sottratte dall'ambito applicativo di carattere generale di cui all'art. 3 LR 23/13.

Infine, la DGRV n. 1987 del 28 ottobre 2013 chiarisce che non costituiscono struttura/opera edilizia e pertanto non sono assoggettati alla disciplina vigente in materia edilizia e paesaggistica, quegli appostamenti approntati esclusivamente mediante l'assemblaggio di elementi vegetali naturali (rami, frasche, canne), senza l'impiego di alcun materiale costruttivo (metallo, mattone, ecc.) appoggiati e non ancorati al terreno e privi di qualsiasi basamento.

In merito alle strutture utilizzate quali appostamenti per l'esercizio dell'attività di caccia, l'allegato A) della DGRV n. 1987 del 28 ottobre 2013 effettua dunque la seguente distinzione:

- A) strutture precarie/temporanee;
- B) strutture soggette ad apposita disciplina a seconda del tipo di caccia o della tipologia di appostamento;
- C) strutture fisse (permanenti, ovvero non precarie).
- D) realizzazione di appostamenti che non costituiscono opera edilizia

Per le “strutture soggette ad apposita disciplina a seconda del tipo di caccia o della tipologia di appostamento”, la DGRV n. 1987/2013 riassume il contenuto della disciplina in merito ai titoli autorizzativi necessari come segue:

TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO	TITOLO EDILIZIO	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Struttura per la caccia da appostamento agli ungulati, purché in presenza dei requisiti di cui all'articolo 20 bis, comma 3, della L.R. 50/1993	Comunicazione al Comune	Non occorre l'autorizzazione paesaggistica
<i>I requisiti dettati dall'articolo 20 bis, comma 3, della L.R. 50/1993 prevedono che dette strutture siano realizzate interamente in legno, abbiano il piano di calpestio, ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l'altezza massima all'eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento.</i>		

TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO	TITOLO EDILIZIO	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Struttura per la caccia da appostamento ai colombacci	Comunicazione al Comune purché in presenza dei requisiti di cui all'articolo 20 bis, comma 3bis, della L.R. 50/1993,	a) procedimento semplificato ai sensi dell'allegato 1, punto 39, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 qualora la struttura abbia i requisiti di precarietà e temporaneità. (Strutture precarie/temporanee). b) procedura ordinaria qualora la struttura abbia carattere permanente.
<i>I requisiti dettati dall'articolo 20 bis, comma 3bis, prevedono che le strutture siano correttamente mimetizzate e siano realizzate, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore al limite frondoso degli alberi e che siano prive di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e che comunque non siano provviste di attrezzature permanenti per il riscaldamento.</i>		

TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO	TITOLO EDILIZIO	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Struttura per appostamento rimossa giornalmente	Nessuna autorizzazione né comunicazione	Non occorre l'autorizzazione paesaggistica
<i>Si tratta di strutture per caccia da appostamento che vengono totalmente rimosse alla fine della giornata di caccia, contemplate alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 50/1993. In tale ipotesi non è richiesto alcun tipo di autorizzazione né di comunicazione al Comune territorialmente competente. E' condizione per l'applicazione di detta disciplina speciale che, a fine giornata, le strutture siano completamente smontate e che vi sia la rimozione di tutte le parti e di tutte le componenti delle stesse.</i>		

APPOSTAMENTI PER L'ATTIVITÀ VENATORIA: INDIRIZZI PER I COMUNI

Come descritto sopra, la disciplina relativa alle strutture per la caccia da appostamento precarie/temporanee è normativamente ben definita, restando la facoltà per i comuni di determinare le modalità costruttive per tali manufatti, nel rispetto della vigente disciplina in materia edilizia. Per gli appostamenti di caccia diversi da quelli indicati all'art. 3 della L.R. 23/2013, ovvero per gli appostamenti non precari, la DGRV n. 1987/2013 si limita a dire che trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia edilizia e paesaggistica.

Il presente documento intende dunque fornire una linea di indirizzo per la disciplina delle strutture anche fisse (permanenti, ovvero non precarie) all'interno dei propri strumenti di pianificazione operativi – Piani degli interventi (PI), al fine di addivenire ad una disciplina omogenea per i Comuni della Provincia di Vicenza e facilitare il cittadino nell'adempimento degli obblighi di legge.

Sotto il profilo urbanistico, la L.R. 4/2015 ha modificato l'art. 44 della L.R. 11/2004, che disciplina l'edificabilità nel territorio agricolo, con l'introduzione del comma 5quater, il quale stabilisce che in zona agricola è *consentita la realizzazione degli appostamenti di caccia come disciplinati dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni, dalla legge regionale 24 settembre 2013, n. 23 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1” e successive modificazioni, nonché dai relativi provvedimenti attuativi.*

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale, allo stato attuale (rif. PFVP 2007-2012), stabilisce che le strutture per la caccia da appostamento fisso potranno essere collocate, previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia, in tutto il territorio destinato alla caccia programmata e costituito in Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini, ad eccezione delle cosiddette “zone A” individuate nei Comprensori medesimi.

Con il Piano degli Interventi (PI) i Comuni potranno integrare tali indicazioni, individuando le aree idonee alla realizzazione di strutture permanenti per la caccia da appostamento e altresì le aree che, per particolari caratteristiche (pregio paesaggistico, fragilità geologica, sensibilità ambientale...), in coerenza con gli aspetti strutturali definiti dal PAT/PATI (vincoli, invariati, fragilità...), non risultano idonee. Tali disposizioni dovranno in ogni caso garantire il coordinamento con le previsioni del piano faunistico venatorio provinciale vigente al momento della realizzazione dei manufatti.

Per le distanze degli appostamenti si dovrà far riferimento al Piano Faunistico Venatorio Provinciale.

Vale la pena evidenziare che anche qualora gli appostamenti da caccia abbiano carattere permanente e siano subordinati a permesso di costruire, in ogni caso dovranno essere privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione.

Le strutture per la caccia da appostamento, ai fini del rispetto della normativa sul **vincolo idrogeologico** (R.D. 3267/1923), essendo collocate per lo più in aree boscate, dovranno possedere dimensioni sufficienti a consentire l'espletamento della caccia, ma comunque tali da non arrecare pregiudizio nei confronti dell'ordinaria gestione silvicolturale dei soprassuoli arborei e degli aspetti connessi alla stabilità fisica delle aree in cui sono posti.

In merito alla realizzazione di interventi in area boscata ex D.Lgs 227/01 e LR 52/78 smi, qualora questi comportino riduzione di superficie boscata e/o del governo e trattamento del bosco, o potature non culturali, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Autorità Forestale (attualmente Settore Servizio Forestale della Sezione bacino idrografico Brenta

Bacchiglione - Sezione di Vicenza).

Si ricorda che per interventi che comportino movimenti di terra ricadenti in area soggetta a vincolo idrogeologico dovrà essere acquisita la **presa d'atto forestale** di cui all'art. 54 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.). Inoltre devono essere rispettate le distanze dai corsi d'acqua di cui al Regio Decreto n. 368/1904.

Per l'ottenimento del titolo edilizio o in ogni caso per gli adempimenti normativamente previsti, le richieste/comunicazioni devono essere presentate presso l'Ufficio Tecnico del Comune in cui si intende realizzare l'intervento.

Copia del titolo edilizio o della SCIA/DIA o della comunicazione deve essere inviata per conoscenza alla Provincia (art. 3 comma 5 LR 23/2013).

Si ritiene opportuno che i Comuni inseriscano nei propri regolamenti/strumenti urbanistici operativi indicazioni volte a garantire che le strutture realizzate ai sensi dell'art. 44 comma 5quater LR 11/04 siano utilizzate solo ai fini venatori, inibendo il cambio di destinazione d'uso.

CRITERI DI RIFERIMENTO

La modifica introdotta dalla LR 4/2015 all'art. 44 della LR 11/2004, che disciplina l'edificabilità in zona agricola della LR 11/2004, ha carattere speciale ed è volta a chiarire che gli appostamenti per la caccia possono essere realizzati in zona agricola in deroga ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 44 (interventi consentiti esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola). Nell'applicare la norma regionale, deve essere garantito che l'edificabilità consentita ai sensi dell'art. 44 comma 5quater sia finalizzata esclusivamente alla funzione venatoria, senza possibilità di cambio d'uso.

Pertanto, al fine di evitare che l'asserita conformità degli appostamenti da caccia con la destinazione agricola (LR 11/2004, art. 44 comma 5quater) si presti ad interpretazioni eccessivamente estensive e tali da considerare strutture per la caccia da appostamento manufatti che abbiano piuttosto caratteristiche di strutture utilizzabili a fini residenziali stagionali, si propongono con il presente documento alcune indicazioni tecniche cui i Comuni potranno far riferimento nei propri regolamenti o strumenti urbanistici. Qualora i Comuni ritengano di far propri tali criteri, manufatti che non rispettino le caratteristiche stabilite non saranno qualificati come strutture per la caccia da appostamento e saranno soggetti alla disciplina urbanistica ordinaria dell'art. 44 LR 11/2004.

Come già anticipato, gli appostamenti di terraferma oggetto della presente esposizione riguardano le seguenti tipologie venatorie:

- a) altane per caccia agli ungulati
- b) torrette per caccia ai colombacci
- c) appostamenti per la piccola selvaggina migratoria
- d) sguazzi per la caccia agli uccelli acquatici

Tali strutture possono avere una durata nel territorio di tipo temporaneo o permanente.

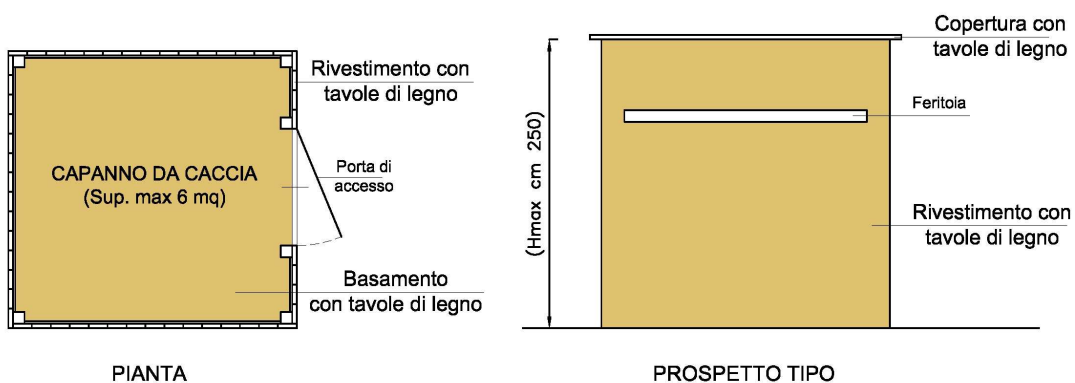
Per gli appostamenti per la caccia di ungulati e colombacci si è fatto riferimento ai requisiti di cui all'art. 20bis della LR 50/1993, opportunamente integrati come specificato nelle tabelle che seguono. Le stesse contengono inoltre l'informazione relativa al titolo edilizio necessario, a seconda che si tratti di struttura precaria/temporanea o fissa/permanente, e alla procedura per l'autorizzazione paesaggistica nel caso in cui l'intervento ricada in area vincolata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

CAPANNI

(sono compresi in tale categoria gli appostamenti per la piccola selvaggina migratoria e gli squazzi per la caccia agli uccelli acquatici)

	TITOLO EDILIZIO	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	MODALITÀ COSTRUTTIVE
TEMPORANEI	Struttura rimossa entro 90 giorni: Comunicazione al Comune (CIL art. 6 comma 2 lett. b DPR 380/2001) Struttura rimossa oltre 90 giorni dall'allestimento: SCIA (art. 22 DPR 380/2001)	procedimento semplificato ai sensi dell'allegato 1, punto 39, del DPR 139/2010.	• <u>superficie massima in pianta</u>: 6 mq; • <u>altezza massima</u> riferita al colmo del tetto pari a 2,5 m dal piano di calpestio che deve coincidere almeno su un lato con il piano di campagna; • <u>materiale ammesso</u>: legno, con rivestimento esterno in tavole di legno a taglio di sega. L'impermeabilizzazione della copertura (se prevista) deve essere posizionata sotto il tetto da realizzare in tavole di legno ed essere opportunamente mascherata anche lateralmente; • la struttura deve essere priva di opere di urbanizzazione quali allacciamenti acqua, luce, ecc.; • i mascheramenti devono essere fatti con piante autoctone del luogo.
PERMANENTI	Se lo strumento urbanistico (PI) definisce precise disposizioni plano-volumetriche per la realizzazione delle strutture: DIA (art. 22 comma 3 lett. c DPR 380/2001) In assenza di strumento urbanistico che definisca precise disposizioni plano-volumetriche per la realizzazione delle strutture: Permesso di costruire (art. 10 DPR 380/2001)	Procedura ordinaria (salvo verifica preliminare da parte del Comune, in accordo con la Sovrintendenza, della sussistenza di requisiti per poter applicare la procedura semplificata ai sensi dell'allegato 1 del DPR 139/2010, es. punto 9)	

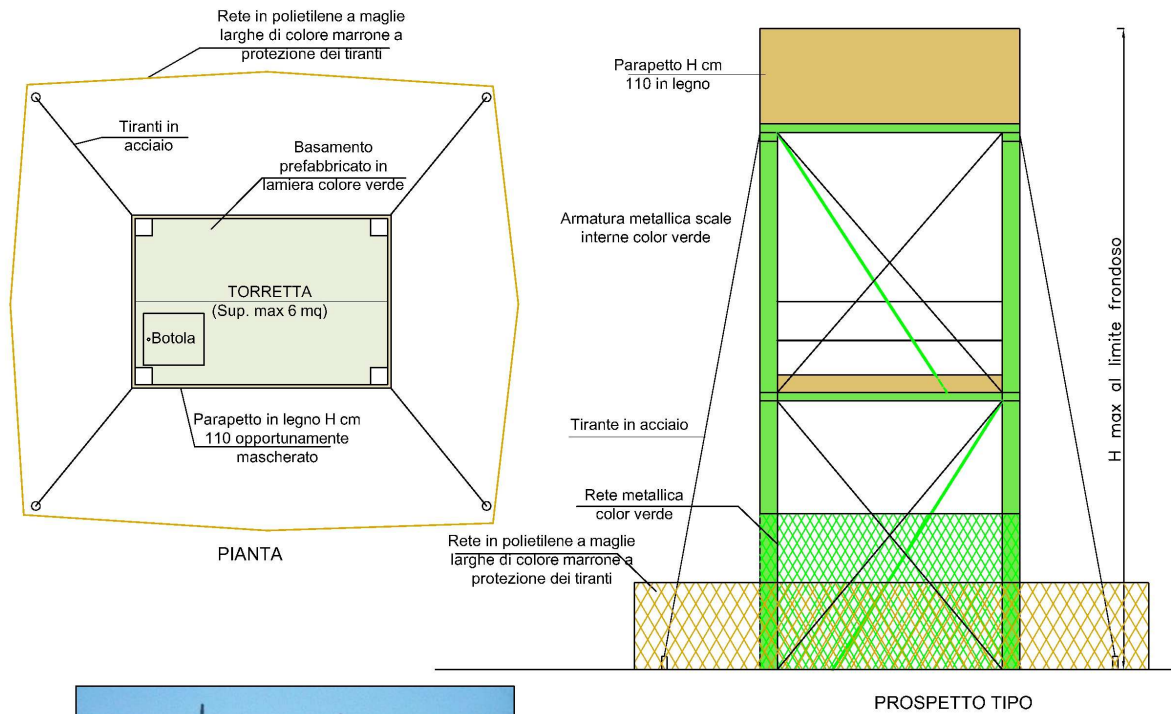
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO CAPANNO



ESEMPI

TORRETTE PER LA CACCIA AI COLOMBACCI			
	TITOLO EDILIZIO	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	MODALITÀ COSTRUTTIVE
TEMPORANEI (rif: art. 20bis comma 3bis LR 23/2013)	Struttura rimossa entro 90 giorni: Comunicazione al Comune (CIL art. 6 comma 2 lett. b DPR 380/2001) Struttura rimossa oltre 90 giorni dall'allestimento: SCIA (art. 22 DPR 380/2001)	procedimento semplificato ai sensi dell'allegato 1, punto 39, del DPR 139/2010.	• superficie massima in pianta: 6 mq; • altezza massima fino al limite frondoso degli alberi; • materiale ammesso per la struttura portante: legno e metallo, opportunamente ancorata a terra o alla base degli alberi o al tronco ed opportunamente protetta contro i fulmini; • la piattaforma deve essere dotata di parapetto opportunamente mascherato. L'accesso deve avvenire da una scala posta all'interno della struttura portante verticale – sono vietate passerelle e simili; • tutta la struttura deve essere opportunamente mimetizzata, i mascheramenti devono essere fatti con piante autoctone del luogo; • ai fini della sicurezza devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per precludere l'accesso alla struttura da parte di persone estranee non autorizzate al suo uso; • la struttura deve essere priva di tetto e di opere di urbanizzazione quali allacciamenti acqua, luce, ecc..
PERMANENTI	Se lo strumento urbanistico (PI) definisce precise disposizioni plano-volumetriche per la realizzazione delle strutture: DIA (art. 22 comma 3 lett. c DPR 380/2001) In assenza di strumento urbanistico che definisca precise disposizioni plano-volumetriche per la realizzazione delle strutture: Permesso di costruire (art. 10 DPR 380/2001)	Procedura ordinaria	

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO TORRETTA PER LA CACCIA AI COLOMBACCI

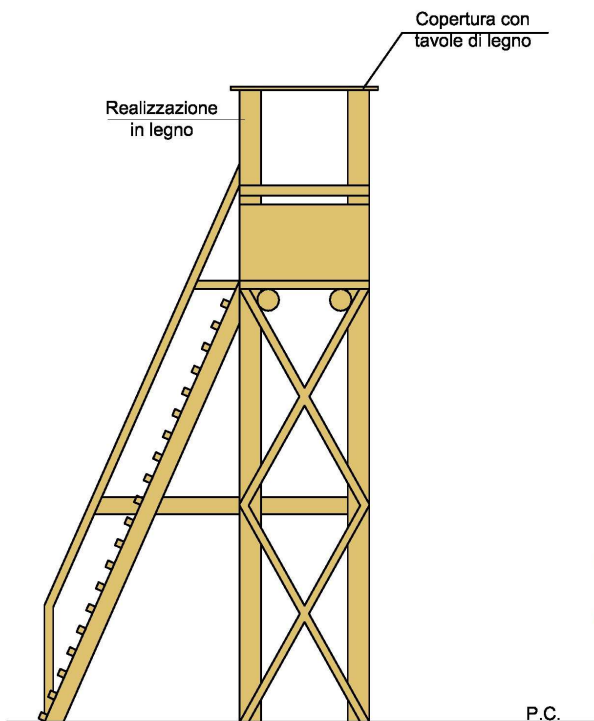


ESEMPI

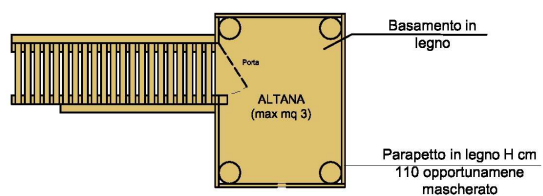
ALTANE PER LA CACCIA AGLI UNGULATI			
	TITOLO EDILIZIO	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	MODALITÀ COSTRUTTIVE
TEMPORANEI (rif: art. 20bis comma 3 LR 23/2013)	Struttura rimossa entro 90 giorni: Comunicazione al Comune (C.I.L. art. 6 comma 2 lett. b DPR 380/2001)	Non occorre l'autorizzazione paesaggistica	• superficie utile massima: 3 mq; • materiale ammesso per la struttura portante: legno e metallo, opportunamente ancorata a terra o alla base degli alberi o al tronco ed opportunamente protetta contro i fulmini; • il piano di calpestio o di appoggio dev'essere al massimo a nove metri dal piano di campagna e deve essere dotato di parapetto. L'accesso deve avvenire da una scala; • altezza massima all'eventuale estradosso: 12 metri; • la struttura deve essere priva di opere di urbanizzazione quali allacciamenti acqua, luce, ecc.
	Struttura rimossa oltre 90 giorni dall'allestimento: SCIA (art. 22 DPR 380/2001)	procedimento semplificato ai sensi dell'allegato 1, punto 39, del DPR 139/2010 ² .	
PERMANENTI	Se lo strumento urbanistico (PI) definisce precise disposizioni plano-volumetriche per la realizzazione delle strutture: DIA (art. 22 comma 3 lett. c DPR 380/2001) In assenza di strumento urbanistico che definisca precise disposizioni plano-volumetriche per la realizzazione delle strutture: Permesso di costruire (art. 10 DPR 380/2001)	Procedura ordinaria (salvo verifica preliminare da parte del Comune, in accordo con la Sovrintendenza, della sussistenza di requisiti per poter applicare la procedura semplificata ai sensi dell'allegato 1 del DPR 139/2010, es. punto 9)	

² La normativa regionale sul punto non dà alcuna indicazione.

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO ALTANA PER LA CACCIA AGLI UNGULATI



PROSPETTO TIPO



PIANTA



ESEMPI



RETE NATURA 2000: la Valutazione di Incidenza Ambientale

Il 18% del territorio della Provincia di Vicenza, pari a 49.505 ettari, è interessato dalla presenza di siti della Rete Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario - SIC e Zone di Protezione Speciale - ZPS). Nel dettaglio, in Provincia di Vicenza vi sono 6 ZPS e 12 SIC (*immagine 1*).

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

L'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 smi stabilisce che **ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza al fine di individuare e valutare gli effetti degli interventi sui siti**, tenuto conto degli obiettivi di conservazione stabiliti per ciascun sito. I siti rispetto ai quali va effettuata la valutazione degli effetti sono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), che costituiscono la rete Natura 2000 e di seguito sono denominati siti della rete Natura 2000.

La disposizione succitata stabilisce inoltre che ogni Autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano, progetto o intervento acquisisca preventivamente la valutazione di incidenza. La valutazione di incidenza è dunque uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti degli interventi sui siti della rete Natura 2000 e che richiede l'esercizio di un'attività di valutazione tecnica da parte dell'autorità amministrativa o dell'organo allo scopo preposti.

Con la DGR n. 2299 del 09 dicembre 2014, la Regione Veneto ha individuato le nuove procedure e modalità operative per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee e del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.

La citata DGR precisa che l'obbligo di effettuare la procedura per la valutazione di incidenza riguarda tutti i piani, i progetti e gli interventi³ che possono comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, indipendentemente dalla loro collocazione geografica. Pertanto, anche per interventi che ricadano al di fuori dei siti della Rete Natura 2000, dovrà essere verificato se sussistano le condizioni per attivare la procedura di V.Inc.A. Nel caso non risultino possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, il proponente dell'intervento dovrà dichiarare, secondo il modello riportato nell'allegato E alla DGR, che quanto proposto non è soggetto alla procedura per la valutazione di incidenza, allegando a tale dichiarazione una relazione tecnica che definisca chiaramente la rispondenza alle ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza.

Relativamente alle procedure, la DGR specifica che il procedimento di valutazione di incidenza ha inizio per impulso del proponente che presenta lo studio per la valutazione di

³ La DGR n. 2299 del 09 dicembre 2014 chiarisce che con "interventi" da sottoporre a V.Inc.A. si intendono tutte le attività riportate nell'allegato B della stessa non ricomprese in piani o progetti. Vi sono ricomprese tutte le forme di insediamento.

incidenza all'amministrazione interessata. Il procedimento si conclude con l'espressione da parte dell'autorità competente per la valutazione di incidenza di una valutazione che assume carattere vincolante per l'Autorità competente all'approvazione finale del piano, progetto o intervento.

La DGR chiarisce che ***la valutazione di incidenza è svolta dall'autorità pubblica competente all'approvazione del piano, progetto o intervento***. Pertanto, l'interessato alla realizzazione dell'appostamento deve presentare, unitamente alla comunicazione, alla SCIA, alla DIA, o alla richiesta di permesso di costruire, la documentazione relativa alla V.Inc.A. (o alla ***dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza***) al Comune territorialmente competente, cui spetta la valutazione.

L'Allegato A della DGR 2299/2014 evidenzia l'elencazione dei casi tassativi in cui la valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi può essere considerata non necessaria, tra i quali annovera i *“progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza”*. **Al proposito, si ritiene efficace che in sede di V.Inc.A. del Piano degli Interventi (PI) i Comuni provvedano ad individuare le condizioni per cui tale valutazione non sia necessaria per la realizzazione di strutture per la caccia da appostamento (precarie e non), al fine di semplificare l'iter di autorizzatorio di tali manufatti.**

**Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
Zone di Protezione Speciale (ZPS)
in Provincia di Vicenza**

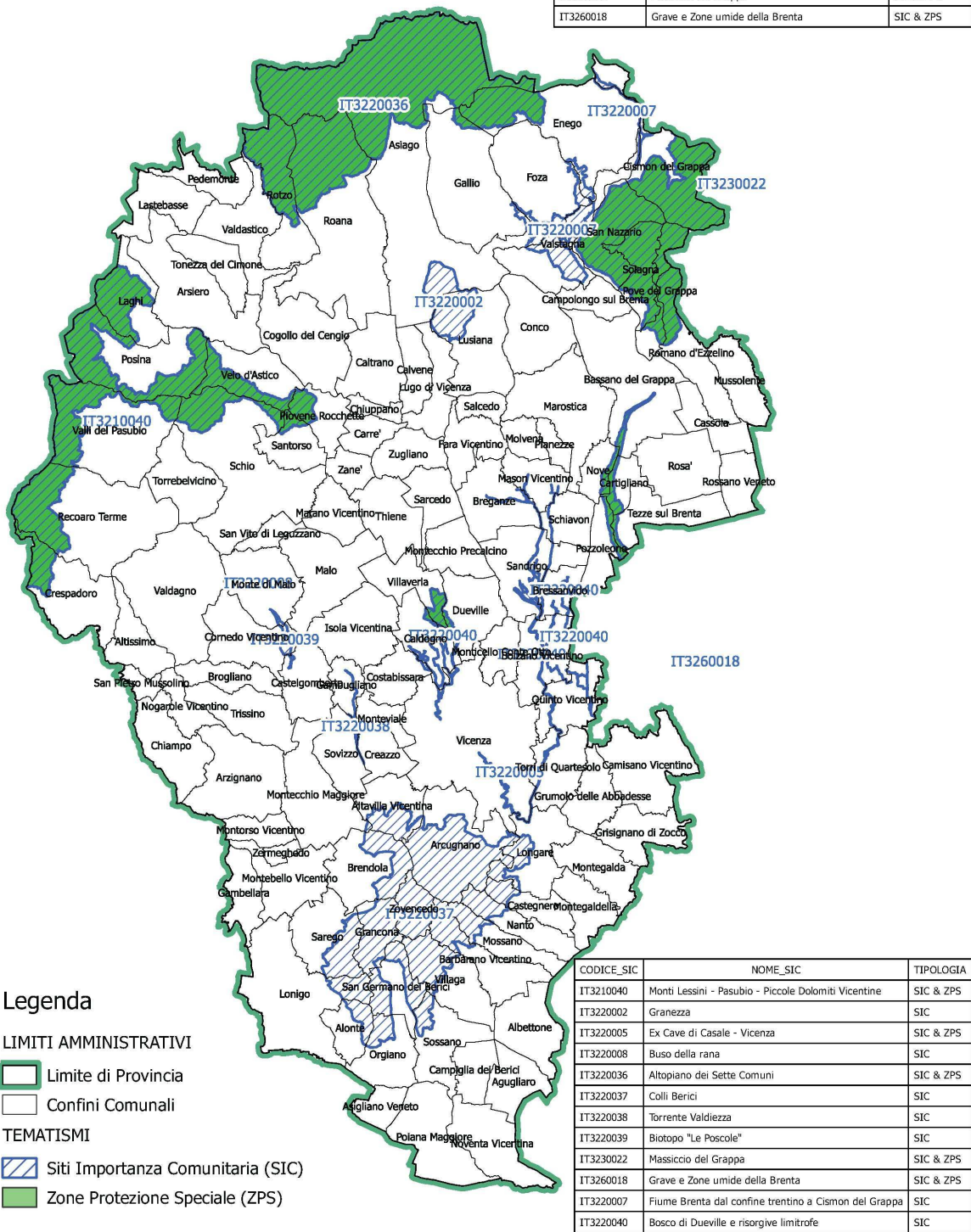


Immagine 1